

COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 42 DEL 21.12.2023

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **20.01** in modalità mista ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per lo svolgimento degli organi collegiali del Comune in modalità telematica, approvato con delibera di consiglio comunale nr. 11 del 27/04/2022, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1 - BONUCCHI LEANDRO	P in sede	8 - CERFOGLI ERMANNO	P in video
2 - CAPPELLINI MONICA	P in sede	9 - BONUCCI NADIA	A
3 - SCAGLIONI ELISABETTA	P in video	10 - FRODATI MIRKO	A
4 - FERRARI MATTEO	A	11 - BONVICINI MARTINA	A
5 - SILVESTRINI ILENIA	P in video		
6 - CASTELLI JACOPO	P in video		
7 - FIOCCHI MARCELLO	P in sede		

Totale presenti **7**

Totale assenti **4**

Assiste alla seduta il Segretario Dott. **ELENA BALESTRIERI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Convocato con le prescritte modalità, si è riunito oggi il Consiglio comunale in seduta mista come previsto dall'art. 12 del regolamento per lo svolgimento degli organi collegiali del comune in modalità telematica;

Come previsto dall'art. 56 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale gli eventuali interventi vengono integralmente registrati su supporto magnetico e conservati a documentazione della seduta;

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno;

Visto:

- l'art. Articolo 30 del Decreto Legislativo del 18-08-2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il quale dispone: *"1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.... 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti."*

Posto in evidenza che:

- nell'ambito del processo di attuazione del c.d. federalismo fiscale, a seguito della sempre maggiore autonomia attribuita in materia di tributi propri locali, i Comuni e gli Enti Impositori devono adempiere a diverse attività e funzioni pubblico-istituzionali, quali quelle, fra l'altro, relative: alla materia normativo-regolamentare; alla gestione amministrativa e di controllo tributario; all'applicazione delle sanzioni; alla riscossione; alla materia processual-tributaria; alla gestione dei rapporti con concessionari ed altri Enti; all'assistenza, consulenza fiscale e gestione dei rapporti con i contribuenti;

Considerato che:

- lo svolgimento qualificato di tali attività richiede conoscenze ed esperienze professionali giuridico-amministrativo-fiscali elevate e specialistiche delle quali sono di norma dotati enti di maggior dimensione come il Comune di Reggio nell'Emilia;
- tali conoscenze ed esperienze professionali non sono di norma rinvenibili negli Enti di minor dimensione, per i quali si rende quindi necessario ricercarle all'esterno;
- il sopra richiamato ordinamento degli Enti Locali prevede strumenti di tipo associativo per ovviare alle carenze degli Enti non datati di adeguate professionalità in attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, nonché di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa;
- nel caso di specie, l'oggetto di tali strumenti associativi è costituito dallo svolgimento di attività e funzioni pubbliche riservate agli Enti Pubblici ed attività e funzioni da quest'ultimi esercitabili in deroga alle ordinarie disposizioni di legge;

Ritenuto che:

- tra i diversi strumenti previsti dall'ordinamento per porre in atto tra Enti impositori collaborazioni o gestioni comuni di attività e funzioni pubbliche, la convenzione è quello che meglio agevola una gestione flessibile e semplificata ma allo stesso tempo stabile dei rapporti tra Enti;

- L'adesione alla convenzione:
 - è lo strumento espressivo di autonomia amministrativa e gestionale di funzioni pubbliche, deve, da una parte, garantire stabilità dei rapporti tra gli Enti interessati attraverso la prorogabilità automatica della sua validità allo scadere della stessa e dall'altra prevedere la reciproca possibilità di recesso unilaterale annuale da parte degli Enti sottoscrittori;
 - deve consistere in un'offerta di prestazione di servizi organizzati in moduli tra loro autonomi, lasciando all'Ente delegante la scelta di indicare a quale o quali degli stessi aderire;

Considerato che con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 29/04/2010 il Comune di Montecreto aveva provveduto ad approvare una convenzione con il Comune di Sassuolo per la gestione coordinata delle funzioni e delle attività relative ai tributi comunali ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 scaduta in data 31/12/2009

Dato atto che:

- in esecuzione della provata convenzione il Comune di Sassuolo aveva messo a disposizione in questi anni la professionalità del proprio servizio Direzione Entrate, nella persona del Dottor Roberto Lenzu;
- il Dottor Lenzu Roberto non è più dipendente del Comune di Sassuolo ed è stato assunto alle dipendenze del Comune di Reggio nell'Emilia;
- a tal proposito il Comune di Montecreto con delibera di Giunta Comunale n. 69 del 11/11/2023 aveva deliberato il recesso da detta convenzione col Comune di Sassuolo
- da detta convenzione né è derivata una esperienza di collaborazione positiva a favore
- del Comune di Montecreto;

A seguito della positiva esperienza derivante dalla precedente Convenzione stipulata dal Comune di Sassuolo, si ritiene di optare per i servizi offerti dall'Ufficio associato del contenzioso e consulenza tributaria del Comune di Reggio nell'Emilia, e ciò da un lato in ragione della continuità della consulenza del Dottor Lenzu e dall'altro in ragione di un onere inferiore.

Considerato che:

- l'esercizio delle funzioni e delle attività prestate dal Comune di Reggio nell'Emilia rende necessaria l'adesione del Comune di Montecreto alla Convenzione già in essere tra il Comune di Reggio nell'Emilia e altri enti al fine della regolamentazione dei rapporti fra le parti;
- è necessario approvare un tariffario relativo ai compensi spettanti al Comune di Reggio nell'Emilia per l'esercizio delle funzioni e delle attività de a regolamentazione dei rapporti economici, tra lo scrivente Comune e il Comune di Reggio nell'Emilia;

Precisato che:

- lo schema di Convenzione, ed il tariffario che si intendono approvare sono quelli allegati al presente atto già approvati dal Comune di Reggio nell'Emilia;

Ritenuto opportuno, per ragioni di maggior funzionalità, celerità e semplificazione:

- Aderire alla convenzione in oggetto;
- Delegare giunta comunale all'adozione di apposito atto al fine di avvalersi della facoltà dell'eventuale esercizio di diritto di recesso.


Acquisiti sul presente atto i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Amministrativo/Contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, d.lgs. 267/2000, attestanti la regolarità tecnica e contabile dell'azione amministrativa;

Non si registrano interventi, il Sindaco pone la proposta ai voti;

Con voti unanimi favorevoli dei consiglieri presenti, espressi per appello nominale;

DELIBERA

- 1) di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, alla "Convenzione relativa al funzionamento dell'Ufficio Associato del Contenzioso Tributario e di Consulenza fiscale" in essere tra il Comune di Reggio nell'Emilia ed altri enti che conseguentemente si approva;
- 2) di prendere atto del tariffario dei compensi, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, sulla base del quale saranno regolati di volta in volta i rapporti tra il proprio Ente e il Comune di Reggio nell'Emilia;
- 3) di delegare Giunta Comunale all'adozione di apposito atto al fine di avvalersi della facoltà di un eventuale esercizio di diritto di recesso.;
- 4) di dichiarare, con votazione unanime e separata dei consiglieri presenti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 per la necessità di continuità delle attività rese ai propri uffici dal Dott. Lenzu Roberto, ora dipendente del Comune di Reggio nell'Emilia.



Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
F.to BONUCCHI LEANDRO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ELENA BALESTRIERI**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:
Addì, 27/12/2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ELENA BALESTRIERI**

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[] è divenuta esecutiva il . . .

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, _____

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ELENA BALESTRIERI**

CONVENZIONE

relativa al funzionamento dell'Ufficio Associato del Contenzioso Tributario e di Consulenza Fiscale.

Addì, _____, in Reggio Emilia, con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, fra i sotto elencati Comuni che già risultano associati all'Ufficio:

1. REGGIO EMILIA
2. BAGNOLO IN PIANO
3. BIBBIANO
4. BAISO
5. BUSANA
6. CADELBOSCO DI SOPRA
7. CAMPAGNOLA EMILIA
8. CAMPEGINE
9. CARPINETI
10. CASALGRANDE
11. CASTELLARANO
12. CASTELNOVO DI SOTTO
13. CASTELNOVO NE' MONTI
14. CAVRIAGO
15. COLLAGNA
16. CORREGGIO
17. FABBRICO
18. GATTATICO
19. GUALTIERI
20. GUASTALLA
21. LIGONCHIO
22. LUZZARA
23. MONTECCHIO EMILIA
24. NOVELLARA
25. POVIGLIO
26. QUATTRO CASTELLA
27. RAMISETO
28. REGGIOLO
29. RIO SALICETO
30. ROLO
31. RUBIERA
32. SCANDIANO
33. SAN MARTINO IN RIO
34. SAN POLO D'ENZA

- 35. SANT'ILARIO D'ENZA
- 36. TOANO
- 37. VEZZANO SUL CROSTOLO
- 38. VIANO
- 39. VILLA MINOZZO

Richiamata la convenzione istitutiva dell'Ufficio Associato *del Contenzioso Tributario e di Consulenza Fiscale*, stipulata in data 11.11.1997 e da ultimo rinnovata a far tempo dal 2007 come da apposite delibere consiliari regolarmente esecutive, agli atti dei rispettivi Comuni;

si stipula

il presente atto di modifica della convenzione medesima, secondo patti e condizioni che di seguito si riportano:

Art.1 - Accordo associativo

Possono associarsi, con le finalità e secondo le modalità di seguito indicate, per la costituzione e la gestione di un "Ufficio Associato del contenzioso tributario e di consulenza fiscale", i Comuni e loro Unioni previste dal D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 (T.U. ordinamento EE.LL.). Il Comitato di gestione, di cui al successivo art.5, potrà valutare l'ammissione di altre forme associative sovracomunali.

Art. 2 - Scopi e finalità dell'associazione

L'attività dell'Ufficio Associato è finalizzata a :

1. coadiuvare i Comuni associati nella procedura contenziosa tributaria mediante la stesura degli atti e, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, il compimento degli adempimenti richiesti per la corretta partecipazione dei Comuni medesimi, sia come attori che quali convenuti, ai processi di 1° e 2° grado nonchè per eventuale ricorso per revocazione riguardanti i tributi locali.
2. a) su specifica richiesta/adesione del Comune, fornire consulenza, pareri e assistenza al Comune medesimo in ordine all'esercizio della potestà impositiva.

- b) provvedere all'attività di formazione tributaria e di studio al fine di addivenire all'armonizzazione dei regolamenti, della modulistica e dell'attività di controllo complessivamente intesa.
- c) favorire la conoscenza e la messa a disposizione di giurisprudenza e dottrina sui tributi locali.
- d) fornire consulenza in materie di nuova attribuzione ai Comuni, limitatamente ai riflessi sui tributi locali o all'espletamento dell'eventuale attività di controllo fiscale presupposta dalle nuove competenze attribuite.

Art. 3 - Natura dell'Ufficio associato

L'ufficio associato è privo di personalità giuridica: si configura come struttura operativa funzionalmente gestita dal Comune capoluogo di Reggio Emilia presso apposito ufficio, *inserito nella propria organizzazione.*

Il Comune di Reggio Emilia si impegna a designare e comunicare al Comitato di gestione il nominativo del responsabile dell'Ufficio Associato.

Art. 4 - Organi dell'Ufficio Associato

Sono organi dell'Ufficio Associato il "Comitato di Gestione" e il Presidente.

Il Comitato di Gestione è costituito da n° 5 sindaci o loro delegati, individuati dai *Comuni associati* in accordo *fra loro*¹, a cui si aggiunge quale *membro di diritto* il *Sindaco del Comune ospitante, o suo delegato, per un totale di n. 6 componenti.*

Il Presidente è scelto dal Comitato di Gestione fra i propri membri e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

I membri del Comitato di Gestione restano in carica, se sindaci, fino a che ricoprono tale carica; se delegati, fino a che resta in carica il sindaco che li ha rispettivamente delegati ovvero non sono sostituiti da altri delegati.

¹ Si stralcia la parte che segue che così recitava "...previa indicazione, da parte di ogni Comune aderente, di un nominativo; saranno scelti i nominativi che hanno avuto il maggior numero di indicazioni, e a parità di segnalazioni, il più anziano d'età. Partecipa quale membro di diritto il Presidente della Lega della Autonomie Locali, che ha promosso l'attività."

Art. 5 - Attribuzioni del Comitato di Gestione²

Il Comitato di Gestione è l'organo di decisione, indirizzo e controllo dell'attività dell'Ufficio Associato.

Oltre alle attribuzioni stabilite in altri articoli, provvede:

- a) a definire in via generale le linee strategiche e di intervento e le attività di consulenza a supporto degli enti;
- b) a determinare annualmente, in via preventiva, l'ammontare delle quote associative e di gestione sulla base dei criteri di cui all'art. 8, fatto salvo il conguaglio di fine esercizio come da art. 14;
- c) a prendere atto, verificandone la regolarità, di eventuali successive richieste di adesione all'Ufficio Associato da parte di altri Comuni o di altre forme associative di cui all'art.1;
- d) ad approvare il preventivo ed il rendiconto annuale delle spese per il funzionamento dell'Ufficio Associato, corredandolo di una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno dell'Ufficio medesimo; il preventivo ed il rendiconto annuale devono essere trasmessi ai Comuni associati.
- e) a controllare il funzionamento dell'Ufficio Associato.

Art. 6 - Funzionamento del Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente, con avviso consegnato ai componenti almeno 48 ore prima della data stabilita per l'adunanza.

² Viene soppressa la lett. e) della vigente convenzione, che così recitava: “ e) ad erogare, ogni anno, le indennità di funzione a coloro che operano nell'ufficio tenendo conto delle disponibilità finanziarie e dei risultati conseguiti”; non è più riproposta la lett. f) di cui al testo modificato della convenzione trasmesso nel corso del 2005, che così recitava: “a designare, su proposta del Dirigente del Servizio tributi del Comune referente, un coordinatore scelto tra i dipendenti di quest'ultimo, in possesso di adeguata esperienza e professionalità in materia di contenzioso tributario e di tributi locali, affidandogli il coordinamento dell'Ufficio”;

Le adunanze del Comitato di Gestione non sono valide se non interviene almeno la metà più uno dei componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

A parità di voti prevale la scelta espressa dal Presidente.

Funge da Segretario il componente più giovane fra i presenti.

Partecipano, in termini di collaborazione operativa senza diritto di voto, il Dirigente del Servizio del Comune ospitante e il Responsabile dell' Ufficio.

Art. 7 - Attribuzioni del Presidente

Il Presidente, *avvalendosi della collaborazione del Dirigente del Servizio del Comune ospitante e del responsabile dell'ufficio:*

- a) sovrintende al buon funzionamento dell'Ufficio Associato;
- b) convoca e presiede il Comitato di Gestione;
- c) cura i rapporti con gli Organi competenti dei Comuni associati;
- d) firma gli atti del Comitato di Gestione.

Art. 8 - Rapporti finanziari

Ogni Comune associato è tenuto al versamento di un contributo associativo a copertura di tutte le spese sostenute dall'Ufficio Associato, ivi compresa una quota di spese generali gestionali di funzionamento e di struttura sostenute dal Comune ospitante, da concordarsi con il Comitato di gestione, nonché dell'eventuale assicurazione per responsabilità degli addetti.

Tale contributo si compone di una quota fissa e di una quota variabile.

La quota fissa è versata al Comune referente di cui all'art. 9, entro il mese di gennaio dell'esercizio finanziario ed è determinata per fasce di Comuni in relazione al numero di abitanti così determinate ³:

- 1^ fascia: Comuni con popolazione residente fino a 5.000;
- 2^ fascia: Comuni con popolazione residente da 5.001 a 10.000 abitanti;
- 3^ fascia: Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

³ Dall' 1.1.2004 l'organo di gestione ha approvato l'aumento dei contributi associativi a carico dei comuni associati nella misura riportata nel prospetto posto in calce al presente atto.

Per le forme associative sovracomunali, il contributo resta calcolato con riferimento alla popolazione residente nei singoli Comuni riuniti o rappresentati.

Qualora il Comune aderisca all'Associazione anche per usufruire della consulenza di cui all'art. 2, secondo comma, alla quota associativa si aggiunge la quota per il servizio di consulenza calcolata con gli stessi criteri di cui sopra.

La quota variabile del contributo associativo è determinata in relazione all'assistenza processuale effettivamente prestata per ciascun Comune.

E' rimessa al Comitato di Gestione la valutazione del criterio di quantificazione della quota stessa, che potrà essere determinata sulla base delle tariffe forensi in vigore, limitatamente ai soli diritti procuratori, oppure sulla base di somme forfettariamente predeterminate, in relazione al grado e alla complessità dei ricorsi⁴.

E' dovuto altresì il rimborso a favore dell'Ufficio Associato delle spese eventualmente sostenute per bolli, notifiche, spese postali, di viaggio od altre sostenute per lo svolgimento dell'attività processuale.

In caso di vittoria delle spese di giudizio, *al passaggio in giudicato della sentenza* verrà versato all'Ufficio Associato il 70% delle somme quantificate dalla Commissione Tributaria. Da tale importo verrà detratto quanto già liquidato *con riferimento all'assistenza processuale effettivamente prestata.*

I proventi residui saranno destinati al potenziamento dell'attività dell'Ufficio associato.

Art. 9 - Sede dell'Ufficio Associato

L'Ufficio Associato avrà sede presso il Comune di Reggio Emilia, il quale provvederà ad approntare idonei locali e personale.

Il Comune di Reggio Emilia è il Comune referente.

Art. 10 - Composizione dell'Ufficio Associato

⁴ Dall'1.1.2005 le somme richieste a titolo di recupero spese per ciascun ricorso seguito sono determinate nelle misure e secondo i criteri approvati dall'organo di gestione, come da prospetto in calce al presente atto.

L'Ufficio Associato opera mediante l'ausilio di personale del Comune referente dotato di esperienza nell'ambito del diritto tributario comunale e del diritto processuale tributario nonché da un eventuale addetto con mansioni di segreteria.

Qualora ci si avvalga di personale dipendente dei Comuni associati dovranno essere rispettate le norme vigenti in materia di conferimenti di incarichi e di incompatibilità nei confronti dei medesimi.

In relazione alle peculiarità delle singole controversie, l'Ufficio Associato potrà concordare con il Comitato di Gestione o con il singolo Comune interessato l'affidamento di incarico a collaboratore/professionista esterno ovvero a un dipendente del Comune referente o associato che possieda i requisiti necessari.

Art. 11 - Personale

Il personale assegnato all'Ufficio Associato, con qualifica funzionale almeno di categoria "D", nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 12, 1° comma, del D. Lgs. n° 546/92, in caso di pubblica udienza, qualora venga a ciò delegato, presterà la necessaria assistenza in giudizio al rappresentante legale (o suo delegato) del Comune associato.⁵

Art. 12 - Modalità operative

Ogni Comune associato comunicherà all'Ufficio Associato il nominativo di un referente con il quale verranno intrattenuti i rapporti di natura operativa derivanti dalla presente convenzione.

Il Comune impositore, qualora ritenga di resistere al ricorso di 1° grado proposto dal contribuente, trasmette all'Ufficio Associato il ricorso medesimo in copia, allegando tutta la documentazione relativa, nonché quant'altro richiesto dall'Ufficio predetto, nel rispetto di tempi e modalità che verranno concordati.

L'Ufficio formula le controdeduzioni e compie l'attività per la regolare costituzione in giudizio del Comune resistente, partecipando anche, se richiesto, al dibattimento in caso di udienza pubblica.

⁵ E' soppresso l'inciso "ed anche, qualora venga a ciò delegato, rappresenterà in giudizio il Comune medesimo, in caso di pubblica udienza".

Riscontrandone le condizioni, l'Ufficio Associato formula motivate proposte per l'eventuale esercizio, da parte del Comune impositore, del potere di autotutela o della conciliazione giudiziale.

Con riferimento al giudizio nel grado di appello:

- in caso di soccombenza, totale o parziale, nel primo giudizio, il Comune interessato concorderà con l'Ufficio Associato l'eventuale impugnazione, alla quale provvederà l'Ufficio Associato, formulando l'atto di appello e provvedendo alle formalità di legge;
- in caso d'impugnazione della sentenza di 1° grado da parte del contribuente, il Comune trasmette il ricorso, in copia, e la relativa documentazione all'Ufficio Associato, il quale eseguirà quanto indicato al precedente comma 3.

I Comuni hanno facoltà di non avvalersi dell'assistenza dell'Ufficio Associato. In tal caso l'Ufficio non è responsabile delle procedure gestite in proprio dagli Associati.

Per quanto riguarda l'attività di consulenza di cui all'art. 2, l'Ufficio Associato risponderà tempestivamente e, se richiesto, per iscritto, ai quesiti che gli verranno sottoposti, organizzerà incontri periodici con i funzionari dei Comuni associati aderenti al fine di congiuntamente esaminare le novità legislative e concordare comportamenti omogenei.

Art. 13 - Comune referente

Il Comune referente, previa allocazione di appositi capitoli nel proprio bilancio, riscuote i contributi versati dagli altri Comuni associati, impegna e liquida le spese di cui all'art. 8 e presenta il rendiconto di fine esercizio al Comitato di Gestione entro il 31 gennaio.

Art. 14 - Rendiconto annuale delle spese

Il Comitato di Gestione controlla ed approva il rendiconto delle entrate e delle spese sulla base della documentazione prodotta dal Comune referente.

In caso di disavanzo, questo sarà posto a carico dei Comuni Associati, suddividendolo proporzionalmente alle quote fisse associative di cui all'art. 8; eventuali economie

avranno vincolo di destinazione per le attività dell'Ufficio Associato e potranno essere utilizzate per la riduzione, pure proporzionale, delle quote associative successive. Eventuali conguagli di spesa dovranno essere saldati entro il 31 ottobre dell'anno successivo all'anno di riferimento.

Art.15 - Durata dell'associazione

L'Ufficio Associato potrà cessare:

- per esaurimento del fine per il quale è istituito;
- per disposizione di legge;
- per volontà di almeno ½ dei Comuni associati.

I Comuni hanno facoltà di recedere dall'associazione; l'avviso di recesso deve pervenire a mezzo di raccomandata al Presidente del Comitato di Gestione.

Il recesso in corso d'anno non dà diritto alla restituzione della quota fissa già versata, non esime dal dover versare le eventuali pendenze economiche ed ha decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla comunicazione del recesso.

Art. 16 - Adesione e modifiche alla convenzione

L'adesione successiva all'associazione di nuovi soggetti è subordinata a preventiva approvazione della presente convenzione da parte del competente organo deliberativo, con versamento contestuale della quota fissa annuale di cui all'art. 8.

La richiesta di adesione in corso d'anno, pervenuta entro il primo semestre, potrà essere ammessa con decorrenza dal semestre successivo, con versamento della quota associativa proporzionalmente ridotta.

La presente convenzione potrà essere modificata in ogni momento, previa adozione di conforme atto deliberativo da parte dei competenti organi deliberativi di tutti i Comuni associati.

Art. 17 - Rapporto con altri Comuni.

Previo consenso del Comitato di Gestione e *con salvaguardia dell'attività prestata ai Comuni associati a fronte della presente convenzione, il Comune referente potrà*

erogare speciali servizi di consulenza e di attività formativa a favore di Comuni di diverso ambito provinciale. Il contributo associativo a ciò finalizzato verrà sottoposto ad approvazione del Comitato di gestione.

Art. 18 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i Comuni associati a causa della presente convenzione saranno decise da un Collegio di tre arbitri, nominati uno dal Comitato di Gestione, che procederà alla nomina del componente di propria spettanza senza la presenza del Comune interessato alla controversia stessa; un secondo dal Comune interessato e il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo fra Comitato e Comune o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.

Art. 19 – Disposizioni finali.

Ogni riferimento nel testo della presente convenzione al soggetto “ Comune” deve intendersi egualmente riferibile alle forme associative sovracomunali per le quali è ammessa l’adesione.

PROSPETTO CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER FASCE DI POPOLAZIONE

RESIDENTE

popolazione res. comunale	Contributo base 2005	Contributo Consulenza fisc. 2005	Tot. Contributo ass.vo dal 2005	Contributo base da adeguare	Contributo Consulenza da adeguare	Tot. Contributo ass.vo da adeguare	Verbale di adeguamento quote 3/11/2010
Fino a 5000 ab.	Euro 890,88	Euro 890,88	Euro 1.781,76	€ 891,00	€ 891,00	€ 1.782,00	€ 1.800,00
Da 5001 a 10000	Euro 1.187,85	Euro 1.187,85	Euro 2.375,70	€ 1.188	€ 1.188	€ 2.376,00	€ 2.400,00
Oltre 10000 ab.	Euro 1.781,77	Euro 1.781,77	Euro 3.563,54	€ 1.782,00	€ 1.782,00	€ 3.564,00	€ 3.600,00

**RIMBORSI SPESE ATTIVITA' CONTENZIOSO TRIBUTARIO AI SENSI
DELL'ARTICOLO N. 8 DELLA VIGENTE CONVENZIONE:**

CRITERI DI RIFERIMENTO

PER IL RELATIVO CALCOLO VIGENTI DAL 2010	
RINUNCIA/CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE, compresa l'attività istruttoria e assenza di atti processuali	€ 70,00
RICORSO 1° GRADO, con cura di tutta l'attività necessaria la procedimento in Commissione tributaria provinciale	€ 200,00
Per la PARTECIPAZIONE A PUBBLICA UDIENZA	€ 75,00
RICORSO IN 2° GRADO, con cura di tutta l'attività necessaria al procedimento in Commissione Tributaria Regionale	€ 300,00
Per la PARTECIPAZIONE A PUBBLICA UDIENZA	€ 150,00
RICORSO RELATIVO AD ANNUALITA' SUCCESSIVE ALLA PRIMA, CON CONNESSIONE OGGETTIVA E SOGGETTIVA	50% degli importi di cui sopra